

La Società	COM.I.L. COOP. SOC. ONLUS		
con Sede in Via/Piazza	SCALELLE	n	8
Città	50034 MARRADI	Provincia	FI
P. IVA	04577900485	Cod. fiscale	04577900485
Legale Rappresentante	Filipponi Angelo		
Nato a	Marradi (FI)	II	14/05/1953

(successivamente denominata *Cliente, Locatario o impresa locataria*)
e

UNIPOLRENTAL S.p.A.

Via G. B. VICO 10/c, 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

C.F. 01610670356 P.IVA 03740811207

(successivamente denominata "Unipolrental"), iscritta all'albo Autotrasportatori di cose per conto Terzi della Provincia di Reggio Emilia al numero RE/4525877/W posizione E3KSCQ ed iscrizione REN n. M0135472 del 18/11/2019

stipulano il presente contratto di locazione (successivamente denominato anche *accordo*), relativo all'automezzo targato **GC561KA**, in uso esclusivo all'impresa locataria per tutta la durata del contratto stesso, composto dai seguenti articoli:
Premessa.

- art. 1) Oggetto e prestazioni connesse
- art. 2) Indici e parametri.
- art. 3) Richiesta Automezzo
- art. 4) Servizi tecnici e prestazioni:
 - 1. Servizi tecnici di manutenzione
 - 2. Servizi di assistenza
- art. 5) Servizi assicurativi
- art. 6) Servizi amministrativi
- art. 7) Obblighi del Cliente relativi all'automezzo.
- art. 8) Obblighi in materia di sicurezza e prevenzione infortuni
- art. 9) Durata del contratto di locazione (c.d. "Durata della Locazione")
- art. 10) Percorrenza chilometrica e ore lavoro
- art. 11) Corrispettivi e cauzione
- art. 12) Validità dei corrispettivi.
- art. 13) Recesso del Cliente.
- art. 14) Recesso anticipato dal contratto di locazione.
- art. 15) Condizioni risolutive espresse.
- art. 16) Clausola risolutiva espressa
- art. 17) Solve et repete
- art. 18) Esonero da responsabilità.
- art. 19) Forma convenzionale per patti aggiuntivi o derogativi.
- art. 20) Foro delle Controversie.
- art. 21) Varie
- art. 22) Divieti
- art. 23) Trattamento dei dati sensibili
- art. 24) Comunicazioni
- art. 25) Delega del Cliente
- art. 26) Tracciabilità (Legge 13 agosto 2010 n. 136)

Il presente contratto include i seguenti allegati:

- SCHEDA D'ORDINE - ALLEGATO "A"
- SERVIZI TECNICI & PRESTAZIONI GESTIONALI, COMMISSIONI - ALLEGATO "B"
- VERBALE DI CONSEGNA - ALLEGATO "C"
- VERBALE DI RICONSEGNA/RITIRO - ALLEGATO "D"
- ELENCO PERSONALE ABILITATO ALLA GUIDA/USO - ALLEGATO "E"
- COPIA DOCUMENTI FORMAZIONE/ABILITAZIONE PERSONALE ALLEGATO E - ALLEGATO "F"
- COPIA LIBRETTO DI MANUTENZIONE ED USO - ALLEGATO "G".

COM.I.L.
 Cooperativa Sociale ONLUS
 MARRADI (FI)

UnipolRental
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolRental S.p.A.
Via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia
C.F.: 01610670356 - P. IVA: 03740811207
T. 0522 940713 - F. 0522 940665

UnipolRental S.p.A.



via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia (Italia) - unipolrentalspa@pec.it - tel. +39 0522 940 610 - fax +39 0522 940 626
Capitale sociale i.v. Euro 25.000.000,00 - C.F. e Registro Imprese R.E. n° 01610670356 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 199204
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolrental.it

PREMESSA

Con il presente contratto il Cliente e Unipolrental intendono reciprocamente, ed in modo uniforme, regolamentare il rapporto avente ad oggetto la locazione di un automezzo e la erogazione dei relativi servizi connessi, nonché quelli che le parti andranno a stipulare nel corso di validità del presente accordo: rapporti tutti che le parti convenzionalmente considerano sin da ora fra loro inscindibili e comunque sottoposti e riconducibili alle condizioni specificate negli articoli che seguono, salvo diversa, espressa e specifica pattuizione integrativa.

Art. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI CONNESSE

1.1 Oggetto del presente accordo è la locazione di un automezzo e l'erogazione dei servizi tecnici e delle prestazioni gestionali connesse, come indicati in narrativa.

1.2 Unipolrental concede in locazione al Cliente l'automezzo dallo stesso richiesto mediante apposita scheda d'ordine (ALLEGATO A) contenente altresì, le specifiche tecniche e le prestazioni gestionali connesse.

Art. 2 INDICI E PARAMETRI

2.1 I servizi tecnici e le prestazioni gestionali di cui al precedente articolo vengono fornite alle condizioni e nei termini indicati al successivo art. 4 ed erogate sulla base dei parametri e dei dettagli specificati negli allegati ivi richiamati.

Art. 3 RICHIESTA AUTOMEZZO

3.1 Unipolrental mette a disposizione del Cliente le proprie competenze e tutte le informazioni disponibili in materia di locazione automezzi per la raccolta e trasporto rifiuti e spazzatrici stradali.

3.2 Il Cliente richiede a Unipolrental l'ordine, finalizzato alla locazione, di un automezzo configurato a proprio gradimento, immatricolato o da immatricolare, mediante la sottoscrizione della scheda d'ordine (ALLEGATO A) che ne dovrà contenere tutte le specifiche tecniche: contestualmente alla sottoscrizione e presentazione della scheda d'ordine il Cliente sottoscriverà altresì copia del presente contratto.

3.3. La scheda d'ordine ed il contratto saranno vincolanti unicamente nei confronti del Cliente sottoscrittore.

3.4 Nei confronti di Unipolrental la scheda d'ordine sarà vincolante solo a seguito di accettazione della medesima e del contratto: accettazione che si intenderà perfezionata con la sottoscrizione da parte di Unipolrental della copia del contratto già sottoscritta dal Cliente.

3.5 Nel periodo di tempo intercorrente tra l'accettazione dell'ordine e la consegna dell'automezzo, Unipolrental avrà cura di informare periodicamente il Cliente sullo stato di avanzamento dell'ordine.

3.6 In particolare Unipolrental si impegna a tenere tempestivamente informato il Cliente sulle eventuali variazioni intervenute rispetto al tempo previsto per la consegna e come risultante dalla scheda d'ordine ALLEGATO A.

3.7 Il Cliente esonera sin da ora Unipolrental da ogni e qualsiasi responsabilità per danni/pregiudizi ed oneri inerenti e conseguenti a ritardi nella consegna dell'automezzo, se e come dovuti a fatti di terzi, siano essi soggetti pubblici e/o privati (quali ad esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ritardi della casa costruttrice e/o dell'allestitore, ritardi nella importazione, autorizzazione, immatricolazione o collaudi, ecc. ecc.)

3.8 Il Cliente dovrà utilizzare l'automezzo oggetto di locazione nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente contratto e/o suoi allegati, ovvero nel rispetto di tutte le prescrizioni previste da norme, regolamenti e provvedimenti della P.A. richiamati a far parte integrante ed inscindibile del contratto medesimo.

3.9 Il Cliente riconosce fin da ora espressamente, che per tutta la durata della locazione, il diritto di proprietà sull'automezzo locato rimane comunque in capo a Unipolrental.

Art. 4 SERVIZI TECNICI E PRESTAZIONI

4.1 SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE.

4.1. Unipolrental mette a disposizione del Cliente la propria struttura tecnica, operativa e gestionale per il coordinamento e l'organizzazione dei servizi tecnici previsti nell'accordo.

4.2 Il Cliente potrà avvalersi unicamente delle officine rientranti nella struttura organizzata da Unipolrental ovvero delle officine convenzionate, ovvero da quest'ultima indicate al Cliente; solo ed esclusivamente in questo ambito Unipolrental si impegna a garantire che le riparazioni necessarie alla manutenzione dell'automezzo siano eseguite nel più breve tempo possibile e con la massima priorità, salvo cause di forza maggiore.

4.3 A tal fine il Cliente con una semplice richiesta preventiva alla Unità Operativa di Unipolrental, potrà far effettuare tutte le operazioni sotto descritte:

- a. Manutenzione ordinaria
- b. Sostituzione pneumatici
- c. Manutenzione straordinaria
- d. Riparazione conseguente a sinistro
- e. Revisione del Veicolo

4.4 Unipolrental dichiara che la propria officina e quelle costituenti la rete di officine convenzionate e/o autorizzate rispondono ai criteri di qualità dichiarati che la predetta società Unipolrental si impegna a mantenere per tutta la durata del presente accordo: criteri che richiedono strutture con personale qualificato e impiego di materiali di ricambio di primaria qualità e sempre riconosciuti dal Costruttore/Allestitore dell'automezzo locato.

4.5 Per tali motivi tutte le manutenzioni/riparazioni dovranno essere effettuate, salvo causa di forza maggiore, sempre presso strutture riconosciute ed autorizzate dalla Casa Costruttrice del singolo veicolo locato, come identificate preventivamente ovvero di strutture convenzionate, nel corso del rapporto contrattuale, da Unipolrental al Cliente.

4.6 Per garantire un servizio sempre più efficace e sicuro ai propri Clienti, Unipolrental ha autorizzato e sollecita le officine della propria rete convenzionata ad effettuare, al termine di ogni intervento, tutti i collaudi e le prove necessarie atte a verificare l'efficienza e funzionalità dell'automezzo locato.

Intervenendo in maniera diretta ovvero in regime di convenzione, Unipolrental si adopererà affinché la durata degli interventi manutentivi ed il conseguente fermo tecnico, siano mantenuti entro i limiti della normale prassi manutentiva

4.7 Al termine di ciascun intervento effettuato, il Cliente riceverà dall'Officina Unipolrental ovvero dalla officina Convenzionata, designata o comunque autorizzata da Unipolrental, copia della scheda tecnica contenente nel dettaglio la descrizione degli interventi effettuati sull'automezzo oggetto di locazione, eventuali cautele e/o prescrizioni d'uso del medesimo raccomandati dall'Officina e quant'altro idoneo a garantire la perfetta funzionalità/efficienza dell'automezzo locato in ogni sua parte, dispositivo e/o componente: la scheda tecnica di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal Cliente, (ovvero suo incaricato) al momento del ritiro dell'automezzo presso l'Officina.

a) Manutenzione Ordinaria.

Per "manutenzione ordinaria" dell'automezzo, nel presente accordo, le parti intendono:

I. gli interventi di manutenzione programmata dalla Casa Costruttrice;

II. la fornitura e sostituzione dei materiali di consumo ad esclusione del carburante e del ADBLUE;

III. le operazioni di verifica e controllo necessarie per accertare e conservare il corretto/efficiente funzionamento dell'automezzo e di ogni suo dispositivo di sicurezza e prevenzione infortuni.

Unipolrental per facilitare gli interventi di manutenzione previsti ai punti I, e II, specificati nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione all'automezzo, nonché per effettuare le operazioni di verifica di cui al punto III, ancor che non risultanti dal libretto di manutenzione ed uso dell'automezzo locato, erogherà il servizio mediante la programmazione degli interventi predetti, coordinandone la prenotazione presso la propria officina o presso officina convenzionata/autorizzata Unipolrental ovvero presso officina convenzionata con il Cliente, se e come preventivamente autorizzata da Unipolrental, assumendone l'onere economico. In quest'ultimo caso l'intervento, a richiesta del Cliente, dovrà sempre essere autorizzato preventivamente da Unipolrental.

Il Cliente assume sin da ora, ogni eccezione rinunciata e rimossa, l'impegno di rispettare il calendario degli interventi manutentivi come programmato da Unipolrental.

Il Cliente, fatto salvo quanto sopra previsto, avrà comunque l'obbligo di effettuare autonomamente e periodicamente tutte le operazioni e le verifiche finalizzate al conseguimento di quanto previsto al punto III, procedendo direttamente ai conseguenti interventi tecnici di riparazione/manutenzione/adeguamento anche senza la preventiva autorizzazione di Unipolrental, e ciò in deroga a quanto previsto al I comma dell'art. 4 par. 1.

b) Sostituzione pneumatici

Per garantire i massimi termini di sicurezza costante nell'uso dell'automezzo, Unipolrental autorizza la circolazione del medesimo - nel corso del rapporto contrattuale di locazione - solo se ed in quanto il predetto automezzo risulti sempre dotato di pneumatici come conformi alla Carta di Circolazione dell'automezzo ed ai limiti di consumo del battistrada consentiti dall'art. 66 della L. 19/02/1992 n. 142 (sue successive modifiche e/o integrazioni).

In ogni caso l'automezzo ed i suoi dispositivi tutti, per tutta la durata del rapporto locativo, dovranno risultare conformi alle prescrizioni, tecniche e normative, previste da leggi, regolamenti e/o provvedimenti della P.A. vigenti in materia in ragione del luogo e tempo di utilizzo nonché della destinazione d'uso del predetto automezzo e suoi dispositivi; pertanto l'utilizzo e la circolazione dell'automezzo locato da parte del Cliente in violazione delle prescrizioni di cui sopra deve ritenersi sin da ora e convenzionalmente vietato in ragione anche di quanto previsto al successivo art.7.

Il Cliente assume pertanto nei confronti di Unipolrental:

a) l'obbligo di controllare in modo sistematico, periodico e costante lo stato degli pneumatici a corredo dell'automezzo locato;

b) l'obbligo di informare tempestivamente Unipolrental sulla presenza di difetti ed anomalie negli pneumatici ovvero sullo stato di usura dei medesimi

c) l'obbligo di non utilizzare e/o consentire l'utilizzo del mezzo nel caso di riscontrati difetti e/o anomalie negli pneumatici ovvero nel caso di superamento dei limiti di usura e/o di mancanza delle condizioni di sicurezza prescritte da Leggi, Regolamenti o provvedimenti della P.A.

Unipolrental si farà carico dell'onere economico per la sostituzione degli pneumatici, a condizione che lo stato di usura dei medesimi sia conseguente al normale deperimento connesso al corretto utilizzo dell'automezzo locato. L'intervento sarà effettuato a cura di Unipolrental presso le proprie strutture di assistenza con pneumatici di marca primaria scelti dalla stessa.

La sostituzione degli pneumatici conseguenti ad usura è consentita con le modalità indicate nell'ALLEGATO B; mentre la sostituzione per "usura anomala" o per "danneggiamento accidentale" rientra, convenzionalmente, nella fattispecie della riparazione conseguente a danno causato da utilizzo improprio/manomissione (punto d) e sarà posta a carico e spesa del Cliente

c) Manutenzione straordinaria

Per "manutenzione straordinaria", nel presente accordo, le parti intendono tutti gli interventi necessari al ripristino totale della funzionalità ed efficienza dell'automezzo, in ogni sua parte, componente e/o dispositivo, a seguito di guasto, anomalia, usura, purché conseguenti al corretto utilizzo dell'automezzo in conformità alla sua normale destinazione d'uso, al programma di manutenzione previsto da Unipolrental e comunque non rientranti nella fattispecie di cui al successivo punto d) "riparazione conseguente a utilizzo improprio/ manomissione".

Unipolrental dietro specifica richiesta o semplice segnalazione da parte del Cliente, coordinerà con quest'ultimo la prenotazione dell'intervento manutentivo da effettuare presso la propria Officina o presso altra Officina della rete convenzionata/autorizzata, e si

farà inoltre carico dell'onere economico relativo alla riparazione ed al ripristino funzionale dell'automezzo, fatto salvo quanto di seguito previsto.

d) Riparazione di danni conseguenti a manomissioni e/o utilizzi impropri

Il Cliente si farà invece carico degli oneri relativi a:

- riparazioni di danni causati dall'utilizzo di carburanti e liquidi diversi da quelli indicati dalla casa costruttrice;
- riparazioni di danni derivanti da incuria o imperizia da parte del Cliente ovvero riparazione di danni conseguenti alla violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente contratto ovvero dai documenti ivi richiamati;
- riparazione di danni e costi di ripristino conseguenti alla installazione e/o montaggio di componenti ricambi e/o equipaggiamenti (di qualsiasi tipologia e/o natura, meccanici, elettronici, elettrici, elettromeccanici, pneumatici, ecc. ecc.) non omologati e/o non autorizzati dalla casa costruttrice e/o da Unipolrental.
- riparazioni conseguenti ad utilizzo di qualsiasi additivo per carburanti (AD-BLUE o simile)
- riparazioni di danni conseguenti a manomissioni e/o utilizzi impropri dell'automezzo, suoi componenti e dispositivi.

Nei casi di cui al comma precedente la società Unipolrental sottoporrà tempestivamente al Cliente il preventivo relativo ai costi di riparazione/ripristino, e solo subordinatamente all'accettazione del preventivo da parte del Cliente medesimo i lavori saranno eseguiti a regola d'arte. Ad ultimazione dei medesimi, l'automezzo sarà riconsegnato al conduttore previo pagamento dei relativi costi maggiorati degli ulteriori oneri per il trasporto, la custodia, il ritiro e la riconsegna del veicolo.

e) Riparazione conseguente a sinistro

Per "sinistri", nel presente accordo, le parti intendono gli eventi dannosi nei quali fattori esterni all'automezzo producono un qualsiasi danno all'automezzo stesso. In caso di sinistro il Cliente dovrà tempestivamente segnalare l'evento a Unipolrental e rivolgersi direttamente all'Unità Operativa di Unipolrental per coordinare o prenotare l'intervento di riparazione presso la propria officina o ad una di quelle della rete convenzionata/autorizzata per l'erogazione dei servizi aggiuntivi previsti dal presente accordo. Unipolrental sosterrà l'onere economico della riparazione e del ripristino funzionale dell'automezzo qualora l'evento rientri nelle fattispecie previste al successivo articolo 5 - Servizi Assicurativi e allegati di riferimento. Gli eventuali effetti/beni personali trasportati o gli accessori/dispositivi non installati dalla casa costruttrice e/o dall'allestitore, presenti sull'automezzo locato, non si considerano inclusi nella citata fattispecie e, pertanto, la loro riparazione/sostituzione è da considerarsi a carico del Cliente; qualora Unipolrental vi provveda direttamente, il Cliente assume l'obbligo di refusione dei costi sostenuti a tale titolo da Unipolrental, previa esibizione della sola documentazione di spesa, ogni eccezione ed opposizione sin da ora rimossa e rinunciata anche in sede giudiziale.

f) Revisioni e controlli emissioni inquinanti

Per "revisione" si intende l'assoggettamento e mantenimento dell'automezzo alle prescrizioni previste all'art. 80 e seguenti del Codice della Strada.

Unipolrental effettuerà il servizio coordinando le scadenze relative all'automezzo locato e organizzando l'intervento di revisione presso la propria officina o presso le strutture convenzionate/autorizzate in accordo con le esigenze del Cliente, sostenendo inoltre l'onere economico derivante. Qualora, per specifiche esigenze, o per imposizione di norme locali si rendessero necessari controlli sulle emissioni inquinanti e conseguenti modifiche e/o adeguamenti ovvero eventuali adeguamenti tecnici dell'automezzo, questi ultimi potranno essere eseguiti direttamente dal Cliente, che ne sosterrà i relativi oneri, previa autorizzazione di Unipolrental e fatta salva la valutazione, al momento della riconsegna per qualsiasi causa dell'automezzo, dell'eventuale maggior valore che lo stesso avrà acquisito. Unipolrental avrà comunque la facoltà di richiedere alternativamente al Cliente di ripristinare, a proprie cura e spese, le condizioni originarie dell'automezzo locato: in tal caso i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte entro e non oltre i 10 giorni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale.

g) Norme generali per i servizi tecnici e manutentivi

Ai fini di garantire la massima sicurezza agli utilizzatori, Unipolrental si riserva di verificare in qualsiasi momento lo stato e la condizione dell'automezzo locato. A tal fine il Cliente metterà a disposizione di Unipolrental l'automezzo, concordandone con quest'ultima, senza dilazione alcuna, le concrete modalità operative necessarie per assolvere alla verifica tempestivamente e senza dilazione.

Il Cliente riconosce che il ritardato od omesso controllo periodico, la mancata segnalazione di un guasto, o il mancato rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8, possono compromettere l'efficienza, la funzionalità e l'integrità dell'automezzo e/o suoi dispositivi, le condizioni di sicurezza nell'uso del medesimo, essere causa di infortuni sul lavoro e/o nei luoghi di lavoro, ovvero di sinistri con danni a persone e cose.

Il Cliente si obbliga sin da ora - ogni eccezione/opposizione rimossa e rinunciata - a sostenere le spese di riparazione, i danni e/o ogni altro onere, ancorché patito da soggetti terzi, derivante dal ritardato od omesso controllo periodico dell'automezzo e/o dalla mancata/tardiva segnalazione di un guasto: ciò, anche quando questi venissero sostenuti, per qualsiasi causa, in via anticipata da Unipolrental.

Le manutenzioni e le riparazioni previste dal presente articolo, se non effettuate in territorio nazionale, dovranno essere preventivamente autorizzate da Unipolrental che fisserà altresì i massimali di spesa; i costi per tali manutenzioni e riparazioni, se e come preventivamente autorizzati, saranno a rimborsati da Unipolrental al Cliente che dovrà provvedere, a propria cura ad anticiparli tempestivamente.

Nessun altro onere o spesa, escluso il costo necessario per la manutenzione o la riparazione del mezzo, potranno essere imputati o richiesti a carico di Unipolrental.

4.2 SERVIZI DI ASSISTENZA

a. Consegna e riconsegna dell'automezzo

Unipolrental si impegna a consegnare l'automezzo in perfetto stato di funzionalità ed efficienza, corredato del manuale di manutenzione ed uso (ALLEGATO G). Il Cliente a pena di decadenza convenzionale - da ogni corrispondente diritto e/o azione - ha l'onere di annotare nel Verbale di Consegna ALLEGATO C, tutte le eventuali riserve e osservazioni circa le condizioni e lo stato di conservazione, di efficienza, di funzionalità e delle dotazioni dell'automezzo locato, in ogni sua parte componente, corredo, pertinenza, organo e dispositivo.

Il Cliente potrà concordare con Unipolrental già in fase di sottoscrizione dell'ordine, le modalità ed il luogo di consegna dell'automezzo. Ad automezzo approntato Unipolrental si coordinerà con il Cliente per effettuare la consegna.

La consegna si completerà mediante la sottoscrizione del verbale di consegna (ALLEGATO C) da parte del Cliente ovvero di soggetto ausiliario a tal titolo espressamente delegato dal Cliente medesimo, in forza di quanto previsto dal presente contratto: tale verbale riporterà altresì i documenti e le dotazioni presenti sull'automezzo al momento della consegna.

Salvo sia diversamente pattuito, il Cliente provvederà a propria cura e spese, al ritiro dell'automezzo locato ed alla sua riconsegna presso la sede di Unipolrental ovvero presso altro luogo che quest'ultima avrà facoltà di individuare nel corso del rapporto locativo. Ciò anche nel caso si tratti di ritiro e riconsegna di automezzo sostitutivo.

Alla scadenza del periodo di locazione, così come nel caso di recesso, di risoluzione e/o cessazione anticipata del rapporto per qualsiasi causa, il Cliente dovrà riconsegnare a Unipolrental l'automezzo locato nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento ed il consumo dovuti al normale uso dello stesso, e corredato di tutti i documenti e le dotazioni ricevute e risultanti dal verbale di consegna: la riconsegna dovrà essere effettuata secondo le modalità richieste da Unipolrental senza dilazione ed immediatamente.

In fase di riconsegna l'automezzo sarà periziato da personale di fiducia designato da Unipolrental, alla presenza del Cliente e/o di suo incaricato: data e luogo della perizia saranno comunicati preventivamente da Unipolrental al Cliente che avrà diritto di presenziarvi. Il Cliente, ancorché non partecipi alla perizia seppure invitato ovvero ne contesti le risultanze, si farà carico, in ogni caso, di anticipare a Unipolrental tutti gli eventuali oneri dovuti e quantificati nella predetta perizia a titolo di:

- ripristino funzionale degli accessori e strumentazione formanti la dotazione dell'automezzo;
- mancata riconsegna di accessori, doppie chiavi e codici o di documentazione di bordo;
- danni non denunciati;
- smontaggio di accessori e personalizzazioni installati dal Cliente e conseguente ripristino dell'automezzo locato.

Ai fini dei commi precedenti, non è considerato "consumo dovuto all'uso", a titolo esemplificativo: la tappezzeria bruciata/tagliata; cerchi ruota piegati; carrozzeria ammaccata; etc.

Il verbale di riconsegna/ritiro (ALLEGATO D), congiuntamente sottoscritto, attesta - ai fini contrattuali - l'effettiva data di riconsegna e la restituzione dell'automezzo; anche in difetto di sottoscrizione congiunta i dati e le annotazioni in esso riportati costituiscono base documentale per la quantificazione delle prestazioni erogate (es: giorni, chilometri, tipo veicolo).

La perizia redatta da Unipolrental in fase di riconsegna rileva, convenzionalmente, quale documento probatorio ai fini di quanto sopra previsto nonché ai fini della determinazione/quantificazione degli eventuali oneri non inclusi dal presente accordo e pertanto a carico del Cliente (es. rilevazioni dei danni subiti dal veicolo).

b. Veicolo in anticipo

Per il periodo intercorrente dalla sottoscrizione della scheda d'ordine di un automezzo nuovo (ALLEGATO A) e la consegna dello stesso, Unipolrental a richiesta del Cliente potrà porre a disposizione di quest'ultimo, a titolo di locazione provvisoria, un automezzo di tipologia equivalente a quello oggetto della scheda d'ordine, purché disponibile nel proprio parco automezzi.

La consegna dell'automezzo cosiddetto "in anticipo", e per il quale verranno erogati tutti i servizi e le prestazioni previsti per l'automezzo ordinato dal presente contratto, determinerà - previa sua sottoscrizione - la decorrenza del medesimo contratto, alle condizioni ivi previste.

Resta altresì inteso che l'utilizzo dell'automezzo in anticipo non modificherà la durata e la percorrenza previste nella relativa scheda d'ordine (ALLEGATO A) per l'automezzo ordinato.

Conseguentemente, la durata della locazione sarà quella di cui alla scheda d'ordine (ALLEGATO A) comprensiva del periodo di utilizzo dell'automezzo in anticipo.

c. Veicolo sostitutivo

Il servizio veicolo sostitutivo è servizio aggiuntivo previsto solo a richiesta del Cliente e nel caso di disponibilità di automezzi del parco di Unipolrental: tale servizio è subordinato al pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi aggiuntivi di cui alle tariffe separate previste nel documento ALLEGATO B: corrispettivi non ricompresi nel canone di locazione e/o negli altri corrispettivi previsti a carico del Cliente dal presente contratto.

Nel caso di fermi tecnici prolungati dell'automezzo oggetto di locazione - determinati dalla erogazione dei servizi tecnici e delle manutenzioni di cui al precedente punto 4.1 del presente articolo - il Cliente potrà richiedere a Unipolrental la fornitura di un automezzo sostitutivo alle condizioni espresse nell'Allegato B: relativamente alla locazione del predetto automezzo varranno le pattuizioni e i servizi di cui al presente accordo di locazione.

Resta inteso che nel periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo il Cliente sarà tenuto al pagamento sia del canone relativo alla locazione di quest'ultimo, sia del canone relativo al veicolo sostituito.

Qualora il Cliente non sia in grado di provvedere alla riconsegna dell'automezzo sostitutivo entro le 24 ore successive alla messa a disposizione dell'automezzo sostituito riparato da parte della Officina incaricata, il costo del noleggio sostitutivo, per i giorni di ritardo di consegna e/o di ritiro, saranno quelli risultanti dalle tariffe rent a car.

In caso di furto, incendio, distruzione o irreparabilità, intendendosi per tale l'anti economicità o la mancata garanzia di adeguate condizioni di sicurezza della riparazione dell'automezzo originariamente locato (si tratta normalmente delle riparazioni il cui costo supera il 75% del valore residuo del bene), Unipolrental, potrà provvedere a fornire al Cliente un automezzo simile per condizioni generali, cilindrata, portata, allestimenti e dotazioni, fino alla scadenza dell' accordo: rinunciata e rimossa sin da ora ogni eccezione da parte del Cliente.

Fatto salvo quanto di seguito previsto al successivo ultimo comma, nel caso in cui non fosse possibile reperire automezzi già immatricolati da fornire in sostituzione, ai sensi del comma precedente, Unipolrental si impegna a fornire un automezzo nuovo simile a quello rubato, incendiato o distrutto, entro i termini di consegna della casa costruttrice previa rivalutazione delle tariffe della Locazione, nel caso in cui i prezzi di listino dell' automezzo da sostituire risultino aumentati rispetto a quello dell'automezzo originariamente concesso in locazione ed individuato dalla scheda d'ordine ALLEGATO A; in tal caso il Cliente si impegna a sottoscrivere il relativo nuovo accordo, rinunciata e rimossa sin da ora ogni eccezione ed opposizione.

Nel caso in cui Unipolrental ritenga di addebitare gli eventi furto, incendio, distruzione o irreparabilità dell'automezzo locato a fatto e colpa del Cliente (intendendosi per irreparabilità l'anti economicità o la mancata garanzia di adeguate condizioni di sicurezza della riparazione - si tratta normalmente delle riparazioni il cui costo supera il 75% del valore residuo del bene), resta ferma ed impregiudicata la facoltà di Unipolrental di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.15.

d. Pronto intervento e recupero

In caso di guasto o sinistro, il Cliente potrà richiedere l'intervento gratuito del servizio pronto soccorso, in funzione nei normali turni di lavoro, che provvede all'immediato invio di un furgone di "soccorso" per riparare l'automezzo in panne. Nel caso sia necessario il recupero e traino dell'automezzo non marciante sarà attivato il centro più vicino autorizzato al traino alle condizioni economiche regolate da un accordo nazionale.

Per ottenere maggiore celerità d'intervento e minori disagi, si invita il Cliente ad utilizzare le strutture di assistenza convenzionate o indicate da Unipolrental; qualora il soccorso e il recupero fossero effettuati con servizi diversi rispetto a quelli convenzionati da Unipolrental, il relativo maggior costo resterà a carico definitivo del Cliente.

e. Consulenza e Assistenza

Unipolrental mette a disposizione del Cliente le professionalità e le competenze del proprio personale e delle proprie strutture, per tutte le esigenze, concernenti la Flotta automezzi sorte durante la validità del presente Contratto.

Tale consulenza potrà essere estesa, a richiesta del Cliente, al personale di quest'ultimo destinato all'utilizzo dell' automezzo locato: tale consulenza non deroga, né sostituisce o surroga l'obbligo - in ogni caso gravante a carico esclusivo del Cliente - di svolgere, sia preventivamente che in corso di applicazione del presente contratto, ogni attività di formazione, informazione e aggiornamento del proprio personale, dipendente e non, sul corretto utilizzo dell'automezzo impiegato e dei suoi dispositivi, e ciò espressamente ai fini della prevenzione infortuni, della sicurezza ed igiene sul lavoro. L'attività di consulenza prestata da Unipolrental al personale del Cliente non costituisce in particolare attività di formazione/informazione ex art.72 DLVO N.81/2008, attività che pertanto che resta a carico esclusivo del Cliente per tutta la durata del rapporto contrattuale ed il cui assolvimento è condizione preliminare per l'inizio della sua esecuzione e per la sua conservazione.

Le modalità di erogazione delle prestazioni previste al presente paragrafo sono regolate nell'allegato B.

f. Convenzioni di gradimento del Cliente

In risposta alla espressione di gradimento da parte del Cliente per strutture di assistenza e servizio di specifica opportunità o vantaggio, previa valutazione della sussistenza di tutti parametri adottati da Unipolrental si rende disponibile a convenzionare, su tutto il territorio nazionale, i centri di servizio suggeriti.

Art. 5 SERVIZI ASSICURATIVI – LIMITAZIONE RESPONSABILITA' DEL LOCATARIO.

5.1 L'automezzo che Unipolrental fornisce al Cliente è munito dei servizi assicurativi e gode delle limitazioni di responsabilità dei danni provocati o subiti, come di seguito descritto.

a. Polizza R.C.A.

La copertura assicurativa R.C.A. è sottoscritta da Unipolrental con primaria Compagnia di Assicurazione, per i rischi della responsabilità e alle condizioni e massimali che le norme della legge, tempo per tempo in vigore, nel periodo di validità del presente accordo, rendono obbligatori. Ogni altra responsabilità per danni arrecati a terzi, la cui copertura assicurativa non sia obbligatoria per legge, non sono inclusi nella dichiarata copertura e se non altrove inclusi restano a carico del Cliente. Poiché le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni aggiuntive, potranno variare nel corso di validità dell'accordo, Unipolrental rende disponibile a semplice richiesta copia dell'estratto delle Condizioni Assicurative in vigore.

Il Cliente dovrà pertanto attenersi a tutte le norme prescritte dalle Condizioni di Assicurazione, che con la sottoscrizione del presente accordo si impegna ad accettare e rispettare, in ogni loro parte, modifica e/o integrazione, per sé e per i conducenti utilizzatori cui assegnerà il veicolo.

Si ricorda che la copertura R.C.A. è operante esclusivamente per il territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La suddetta copertura assicurativa R.C.A. in ogni caso non copre, o è oggetto del diritto di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa, i danni:

- verificatisi a seguito di conduzione del veicolo da parte di soggetto non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- verificatisi a seguito di sinistro avvenuto durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente di guida;
- subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- A determinati e agevolati da dolo del conducente o del Cliente;

Il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;

- f) cagionati da operazioni di carico e/o scarico merci, se non consentito dall'uso del veicolo;
- g) cagionati a causa diretta di manovre di traino che non riguardi rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- h) derivanti alle merci trasportate;
- i) conseguenti a dichiarazioni e comunicazioni del Cliente o del conducente, inesatte o reticenti.

Pertanto i danni subiti da terzi o da Unipolrental, ovvero le somme da questa pagate anche a titolo di rivalsa alle Compagnie di Assicurazione e/o a terzi, in conseguenza degli eventi dianzi specificati o comunque di rischi non esplicitamente inclusi tra le coperture obbligatorie previste dalla legge per la R.C.A., sono a completo, esclusivo e definitivo carico del Cliente che per l'effetto dovrà tenere indenne, garantita e manlevata Unipolrental da ogni correlativa richiesta, domanda, azione, onere, danno e/o pregiudizio.

Nel caso di rivalsa da parte delle Compagnie di Assicurazione e/o di terzi nei confronti di Unipolrental, il Cliente autorizza sin da ora Unipolrental all'addebito della somma corrisposta a tale titolo.

Eventuali deroghe alle presenti norme, dovranno essere espressamente indicate negli allegati A, B.

b. Limitazione della responsabilità del Cliente per danni subiti dall'automezzo a seguito di Incendio e Furto

Unipolrental consente una limitazione della responsabilità a carico del Cliente per danni che l'automezzo dovesse subire a seguito dei sotto elencati eventi:

- a) Incendio, sia totale che parziale, accidentale purché non riconducibile a riparazioni o modifiche, manomissioni apportate dal Cliente/Utilizzatore ovvero ad omissioni nella custodia da parte del Cliente;
- b) Azione del fulmine;
- c) Furto dell'automezzo o di sue parti, purché non riconducibili ad omissioni nella custodia da parte del Cliente;
- d) Furto dell'automezzo a seguito di rapina.

Pertanto, qualora i danni subiti dall'automezzo siano conseguenza degli eventi sopra indicati, il Cliente è tenuto a corrispondere a Unipolrental il solo valore della franchigia indicato nell'ALLEGATO B.

La garanzia oltre all'automezzo, è estesa ai soli accessori di proprietà di Unipolrental, ed è operante esclusivamente nel territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

c. Altre limitazioni di responsabilità del Cliente.

Ogni altra limitazione di responsabilità per danni subiti da Unipolrental che il Cliente intendesse acquisire, dovrà essere espressamente inclusa negli Allegati A, B. Detti allegati determineranno le condizioni generali delle limitazioni a favore del Cliente.

Per quanto non espressamente previsto nei richiamati Allegati, il Cliente accetta sin da ora le Condizioni Contrattuali Generali che Unipolrental tempo per tempo pattuirà con le Compagnie Assicuratrici.

d. Istruttoria e gestione sinistri

Unipolrental, se previsto in allegato B, assume l'onere ed i costi relativi all'istruttoria della pratica verso la Compagnia Assicuratrice, per ogni sinistro, sia attivo che passivo, occorso al veicolo locato, nonché la successiva relativa gestione. La gestione dei sinistri di cui Unipolrental si fa carico, riguarda esclusivamente le pratiche concernenti i danni materiali subiti dall'automezzo; per cui restano esclusi quelle concernenti i danni, anche patrimoniali, subiti dal conducente o da eventuali trasportati.

e. Norme Generali sui Servizi Assicurativi e sulle Limitazioni di responsabilità

In relazione alle suindicate polizze o limitazioni di responsabilità per danno, al fine di agevolare l'applicazione delle coperture assicurative presenti e tutelare tempestivamente le responsabilità individuali e funzionali correlate, il Cliente dovrà sempre trasmettere a Unipolrental, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all'evento, la Denuncia alla Pubblica Autorità dell'accaduto o il Referto/Verbale di Accertamento dalla stessa redatto, il modulo CID, qualora ne sussistano i requisiti per la compilazione, ed inoltre ogni atto e documento che abbia ricevuto e che si riferisca a danni, pretese, procedimenti o quant'altro utile e/o necessario all'istruttoria e denuncia del sinistro (ivi compreso eventuali deposizioni testimoniali). Nel caso di danni lievi, dai quali non discendano lesioni a persone fisiche e che non coinvolgano controparti, Unipolrental si riserva la facoltà di accettare anche la sola denuncia scritta dell'accaduto resa alla stessa dal Cliente.

Nel caso di sinistri costituenti infortunio sul lavoro il Cliente dovrà comunicare altresì a Unipolrental copia della denuncia d'infortunio INAIL.

Nel caso di ritardata o mancata trasmissione dei documenti suddetti o nel caso di inesatte, mendaci o reticenti dichiarazione da parte del Cliente, e/o suoi ausiliari autorizzati alla conduzione del mezzo locato e, limitatamente ai casi di furto, nel caso di mancata restituzione di tutte le chiavi consegnate al Cliente, Unipolrental avrà diritto di pretendere dal Cliente il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che, per effetto di tale condotta, non risultasse oggetto di copertura assicurativa e/o di risarcimento da parte di soggetti terzi obbligati.

Le limitazioni della responsabilità del Cliente per danni da Incendio, Furto, di cui al punto precedente lett. b, non operano nel caso di danni:

- a) materiali e diretti subiti dall'automezzo in conseguenza di fatti non connessi alla circolazione, o non accaduti su area pubblica;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sciopero, sommosse, atti di terrorismi,
- c) conseguenti a sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppato comunque insorto, controllato o meno da energia nucleare o radioattività;
- d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Cliente, del Conducente o di chiunque abbia in consegna l'automezzo
- e) subiti da cose che si trovino a bordo dell'automezzo derivanti dalle merci trasportate;
- f) causati da semplici bruciature, surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;
- g) verificatisi in seguito di conduzione dell'automezzo da parte di soggetto non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore in materia di circolazione stradale, sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni (art. 72 e 73 del D. Lgs. N. 81/2008);

- h) verificatisi a seguito di sinistro avvenuto durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente di guida ovvero durante il tempo in cui è inibito convenzionalmente l'utilizzo dell'automezzo locato (fermo convenzionale di cui all'art. 7);
- i) avvenuti quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- l) subiti dall'automezzo qualora non sia stato presentato – a seguito richiesta di Unipolrental – alla revisione prescritta dal Codice della Strada;
- m) cagionati da cose o animali trasportati;
- n) subiti a causa di manovre a spinta, o di carico e scarico di merci, se non consentite dalla destinazione uso dell'automezzo e/o suoi dispositivi;
- o) subiti nel periodo successivo alla comunicazione da parte di Unipolrental della risoluzione del contratto di locazione, come prevista ai successivi artt. 15 e 16 ovvero del recesso previsto dall'art. 14 e comunque prima della riconsegna materiale dell'automezzo locato
- p) subiti nel periodo di fermo convenzionale dell'automezzo locato disposto da Unipolrental ai sensi dell'art. 7 del presente contratto;
- q) conseguenti alla mancata restituzione di tutte le chiavi ricevute;
- r) conseguenti a dichiarazioni e comunicazioni del Cliente o del conducente, inesatte o reticenti.

Pertanto, i danni subiti da terzi o da Unipolrental, ovvero le somme da questa pagate in conseguenza degli eventi dianzi specificati o di rischi comunque non espressamente previsti, sono esclusi dalle citate coperture e pertanto a completo ed esclusivo carico del Cliente del Cliente che per l'effetto dovrà tenere indenne garantita e manlevata Unipolrental da ogni correlativa richiesta, domanda, azione, onere, danno e/o pregiudizio.

Art. 6 SERVIZI AMMINISTRATIVI

a. Tassa di proprietà

Unipolrental provvederà al pagamento della tassa di proprietà in nome e per conto del Cliente con addebito del relativo importo, per tutta la durata della locazione.

b. Autorizzazioni alla circolazione

Quale proprietaria dell'automezzo Unipolrental provvederà, su richiesta del Cliente, a produrre la necessaria documentazione da presentare per richiedere ai competenti Enti i permessi e autorizzazioni che fossero necessari per la circolazione dell'automezzo; in tal caso saranno addebitate al Cliente le eventuali spese sostenute da Unipolrental nonché il diritto forfettario di cui all'allegato B.

c. Multe

Il Cliente si impegna ad utilizzare l'automezzo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e comunque nel rispetto di tutta la normativa vigente anche territorialmente in materia. Tuttavia, dovrà rispondere di tutte le eventuali infrazioni e provvedimenti rilevati nel tempo di durata della locazione e di ogni conseguenza patrimoniale da essi provocata anche indirettamente; multe, sanzioni o violazioni in genere notificate a Unipolrental saranno gestite dalla stessa nell'ambito della specificità della sanzione con le modalità optate dal Cliente, così come espresso in allegato B inclusi gli oneri amministrativi ivi previsti a suo carico.

Tutti gli eventuali costi ed oneri anche legali, giudiziali e/o extragiudiziali sostenuti da Unipolrental per l'attività di tutela di suo diritto e ragione, saranno posti a carico del Cliente.

d. Veicoli circolanti all'estero e nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea

Il Cliente che intenda circolare all'estero dovrà munirsi dei prescritti documenti doganali e assicurativi.

In ogni caso, la circolazione dell'automezzo fuori degli stati dell'Unione Europea e del Sistema Carta Verde, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da Unipolrental. Il costo relativo a tale autorizzazione, nella quale saranno regolamentate le condizioni per l'espatrio richiesto, è indicato in allegato B.

In assenza di tale autorizzazione, il Cliente si assume la responsabilità e l'onere per tutti gli eventuali danni a qualsiasi titolo patiti da Unipolrental, ovvero provocati a terzi soggetti, ferma la facoltà di Unipolrental di risolvere il contratto per fatto e colpa del Cliente

e. Fatturazione e conguagli

Unipolrental provvederà ai servizi di fatturazione secondo i propri standard procedurali ed in base ai programmi informatici in dotazione. Le prestazioni aggiuntive non incluse nel canone, saranno fatturate all'atto della loro erogazione.

f. Report

Su richiesta del Cliente, Unipolrental rilascia periodicamente un file in cui sono riportati gli interventi eseguiti sui mezzi in locazione relativi al periodo richiesto.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CLIENTE RELATIVI ALL'AUTOMEZZO.

7.1 Il Cliente si impegna e garantisce che l'automezzo locato sarà condotto/utilizzato soltanto da proprio personale, in possesso di valida patente e dei requisiti di competenza, conoscenza e abilitazione necessari per la guida dell'automezzo in conformità alle disposizioni di legge, tutte, in vigore per la durata del presente contratto.

7.2 A tal proposito il Cliente si impegna ad informare tutti gli utilizzatori dell'automezzo degli impegni sotto indicati ed in ogni caso si considera fin da ora responsabile per tutti i danni derivati a Unipolrental, anche a titolo di rivalsa surroga e/o regresso, in conseguenza della violazione degli obblighi di seguito previsti così come in conseguenza della incompleta od omessa attività d'informativa, da parte del Cliente a favore dei conducenti, circa l'esistenza e rilevanza dei predetti obblighi.

7.3 In particolare il Cliente si impegna per sé e per i conducenti dell'automezzo, per tutto il periodo in cui ne ha il possesso, a prescindere dal periodo di durata della locazione, se non coincidenti:

- i) a utilizzare l'automezzo in maniera tale da non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze di assicurazione;
- ii) a non sub-locare l'automezzo ovvero concederlo in uso a soggetti terzi.
- iii) a permettere l'uso dell'automezzo in ogni caso di fermo convenzionale richiesto da Unipolrental ovvero in assenza della preventiva autorizzazione di Unipolrental nei casi ove questa risulti prevista dal presente contratto

- iv) a verificare periodicamente i livelli dei liquidi e dei materiali di consumo, ovvero sospendere immediatamente l'uso dell'automezzo in caso di accensione delle spie di segnalazione di guasto.
- v) a non adibire l'automezzo a trasporto di persone e/o bagagli in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione ed in quello "uso e manutenzione" della casa costruttrice;
- vi) a non manomettere il contachilometri, o comunque danneggiarlo;
- vii) a non manomettere e/o consentire la manomissione di dispositivi di sicurezza e prevenzione
- viii) a condurre, custodire, conservare ed utilizzare l'automezzo con la diligenza e la prudenza del buon padre di famiglia;
- ix) ad utilizzare e far utilizzare l'automezzo nello scrupoloso rispetto delle norme del Codice della Strada e ad ogni altra disposizione dal medesimo richiamata;
- x) a non utilizzare e/o consentire l'utilizzo dell'automezzo locato in violazione dei dispositivi, delle norme, delle prescrizioni e/o procedure previste in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
- xi) a non utilizzare l'automezzo per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per trainare, rimorchiare o spingere altro veicolo (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente collaudato, autorizzato ed assicurato a cura di Unipolrental su richiesta del Cliente);
- xii) ad osservare e far osservare le istruzioni del manuale di manutenzione ed uso del costruttore e/o allestire, come in dotazione all'automezzo locato (ALLEGATO G);
- xiii) ad utilizzare e far utilizzare l'automezzo nel rispetto delle prescrizioni del manuale di manutenzione ed uso in dotazione all'automezzo locato (ALLEGATO G);
- xiv) a non apportare modifiche/manomissioni all'automezzo, in ogni sua parte, ed a non installare apparecchiature ed attrezzature (di qualsiasi genere e specie) in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Unipolrental
- xv) ad assumere in forma scritta, contestualmente al rilascio della autorizzazione di cui al punto precedente, l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese a tutti gli oneri e costi relativi tanto all'installazione autorizzata quanto al successivo ripristino dell'automezzo preliminarmente alla sua riconsegna;
- xvi) a rimuovere, a propria cura e spese, eventuali personalizzazioni e scritte di ogni genere poste sull'automezzo, assumendosi tutti gli oneri e costi per il relativo ripristino dell'automezzo alle condizioni originarie di consegna (anche se effettuato da Unipolrental);
- xvii) alla custodia diligente di tutte le chiavi e codici ricevuti e pertinenti l'automezzo locato, ed alla loro riconsegna ogni qualvolta ciò risulti richiesto da Unipolrental, necessario (in particolare in caso di furto, ricodifica chiavi, recupero e soccorso) oltre che al termine della locazione. A tale riguardo il locatario è responsabile sull'uso di dette chiavi e relativi codici, impegnandosi a corrispondere a Unipolrental tutti gli eventuali oneri e costi aggiuntivi derivanti dalla omessa o ritardata consegna delle stesse.

7.4 A fronte della comunicata violazione, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, Unipolrental potrà richiedere al Cliente, a mezzo fax, il fermo immediato e senza dilazione dell'automezzo sino a ripristino, a cura e spese del Cliente, delle condizioni originarie precedenti alla contestata violazione dell'obbligo che ha generato la richiesta di fermo.

7.5 La richiesta di fermo, a far data dal suo ricevimento da parte del Cliente, equivale convenzionalmente e per quanto previsto dal presente contratto, a fermo dell'automezzo, ancorché il Cliente non adempia alla richiesta di fermo ovvero contesti la violazione che l'ha generata.

7.6 Rinunciata e rimossa dal Cliente ogni eccezione e/o opposizione anche giudiziale.

7.7 Il Cliente inoltre s'impegna espressamente, ai sensi del presente comma, a risarcire, tenere indenne, garantita e manlevata Unipolrental per qualsiasi danno, onere e pregiudizio, patito e patendo dalla predetta Unipolrental, in conseguenza della violazione degli obblighi di cui sopra.

Art. 8 OBBLIGHI DEL CLIENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE SULLAVORO

8.1 Unipolrental attesa e riconosce che l'automezzo concesso in locazione in forza del presente contratto e come risultante dalla scheda d'ordine (ALLEGATO A) è in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza ed è in possesso di tutti i requisiti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, come richiesti e richiamati dall'art. 72 del D. Lgs. 9.4.2008 N. 81 (sue modifiche e/o integrazioni): il predetto automezzo risulta altresì corredato del proprio libretto di manutenzione ed uso ALLEGATO G.

8.2 Il Cliente riconosce, attesta e dichiara, incondizionatamente, che l'automezzo ricevuto in locazione in forza del presente contratto e come risultante dalla scheda d'ordine (ALLEGATO A) è in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza ed è in possesso di tutti i requisiti e dispositivi in materia di sicurezza come richiesti e richiamati dall'art. 72 del D. Lgs. 9.4.2008 N. 81 (sue modifiche e/o integrazioni): il predetto automezzo risulta altresì corredato del proprio libretto di manutenzione ed uso ALLEGATO G.

8.3 Il Cliente riconosce, attesta e dichiara - assumendo ogni correlativo obbligo - che, per tutta la durata del presente contratto, l'automezzo locato (ancorché veicolo in anticipo o sostitutivo) sarà utilizzato esclusivamente dal proprio personale, di seguito elencato nel documento ALLEGATO E : personale che, a norma dell'art.72 del DLVO N.81/2008 è stato conformemente e preventivamente informato e formato sul corretto utilizzo del citato automezzo al fine di salvaguardare l'igiene sul lavoro, la sicurezza e prevenzione infortuni .

8.4 Il predetto personale risulta in possesso dei requisiti di abilitazione specifica alla conduzione dell'automezzo locato e precisamente _____ (annullare se non richiesti)

8.5 A tal fine il Cliente attesta e dichiara che gli unici lavoratori autorizzati all'uso dell'automezzo locato, per la durata del rapporto, sono identificati nel documento ALLEGATO E.

8.6 Il Cliente attesta e dichiara altresì che i predetti lavoratori sono stati tutti adeguatamente formati ed informati sul corretto utilizzo dell'automezzo oggetto di locazione al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni tutte vigenti e richiamate dall'art.72 c.2° del DLVO

n.8172008 in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, come da documentazione che si allega (ALLEGATO F) attestante la partecipazione a corsi di formazione e/o abilitazione.

8.7 La concessione in uso dell'automezzo locato a personale diverso da quello sopra indicato dal Cliente, ovvero a personale comunque non qualificato e/o abilitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 72 2° c. DLVO n.81/2008, fatto salvo quanto di seguito previsto dall'art.16, costituisce oltre che motivo di fermo convenzionale immediato dell'automezzo locato ex art.7, causa di risoluzione ipso iure del presente contratto per fatto e colpa del Cliente, con facoltà di Unipolrental di richiedere l'immediata riconsegna dell'automezzo, il pagamento dei canoni scaduti e a scadere ed il risarcimento di ogni ulteriore danno, patito e patendo anche a titolo di rivalsa.

Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

9.1 Per "DURATA DELLA LOCAZIONE" si intende il periodo di durata contrattuale prevista per l'automezzo locato specificato nella relativa scheda d'ordine (ALLEGATO A).

9.2 La locazione ha inizio a partire dalla data di consegna dell'automezzo ordinato o dell'eventuale automezzo in anticipo, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dal Cliente o dall'incaricato alla consegna (ALLEGATO C) o, se diversa, dalla data indicata nel campo "Data di inizio della locazione" dell'Allegato A.

9.3 La locazione avrà comunque inizio convenzionale decorsi 5 (cinque) giorni dalla comunicazione fax di messa a disposizione dell'automezzo effettuata da Unipolrental al Cliente e ciò prescindere dalla circostanza che il Cliente ritiri o meno l'automezzo oggetto di locazione.

9.4 Alla scadenza del periodo di locazione convenuto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, scadenza anticipata della locazione e/o recesso, il Cliente si impegna a riconsegnare presso Unipolrental o altro luogo da quest'ultima indicato, l'automezzo locato, immediatamente e senza dilazione e comunque entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta di riconsegna inoltrata da Unipolrental al Cliente, decorsi i quali il Cliente dovrà corrispondere a Unipolrental, a titolo di penale, la somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo: fatto salvo il diritto di Unipolrental al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 10 PERCORRENZA CHILOMETRICA/ORE LAVORATE

10.1 Il numero dei chilometri percorsi o delle ore lavorate dall'automezzo locato sarà determinato sulla base delle risultanze del contachilometri o del contatore motore, che dovrà essere funzionante.

10.2 Il Cliente si impegna a comunicare a Unipolrental, a mezzo fax e con cadenza bimestrale, la lettura del contachilometri o contatore del veicolo locato e su esplicita richiesta della stessa Unipolrental, a fornire, sempre a mezzo fax, ogni altro dato richiesto entro e non oltre i 2 giorni lavorativi, immediatamente successivi.

10.3 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare immediatamente a Unipolrental ogni eventuale guasto al contachilometri o contatore e a far provvedere senza indugio alla sua riparazione presso una delle officine convenzionate/autorizzate da Unipolrental; in caso di mancato funzionamento dello stesso, il chilometraggio o le ore lavorate saranno calcolati sulla base delle medie precedentemente rilevate, salvo diversa modalità di accertamento utilizzata da Unipolrental.

Art. 11 CORRISPETTIVI E CANONI ANTICIPATI

11.1 I corrispettivi dovuti dal Cliente per la locazione dell'automezzo e le prestazioni gestionali connesse sono quelli riportati nell'allegato A (Scheda Ordine ALLEGATO A).

11.2 Conseguentemente alla sottoscrizione dell'offerta, il Cliente dovrà versare i canoni anticipati corrispondenti al numero di mensilità indicate nell'offerta stessa e nell'allegato B, punto 5.c. In assenza di contestazioni, rilievi e/o pretese creditorie/risarcitorie vantate da Unipolrental nei confronti del Cliente, tale importo verrà rimborsato al cliente entro il termine massimo di 180 giorni dalla restituzione dell'automezzo locato. In nessun caso il Cliente potrà procedere a compensazione tra le somme corrisposte a titolo di anticipo ed i corrispettivi o altre somme dovute.

11.3 I pagamenti dei corrispettivi dovuti ai sensi del presente accordo e, comunque, ogni altro eventuale addebito a carico del Cliente, dovranno essere effettuati secondo le modalità previste nell'allegato B.

11.4 In caso di ritardato pagamento dalla relativa scadenza, decorrono a carico del Cliente, a pieno diritto e senza alcuna necessità di messa in mora, interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 12 VALIDITA' DEI CORRISPETTIVI

12.1 Le tariffe riportate nell'Allegato A resteranno invariate per tutta la durata della locazione dell'automezzo, salvo l'emanazione di disposizioni fiscali o legislative che dovessero comportare per Unipolrental, anche indirettamente, il pagamento di ulteriori oneri inerenti l'uso dell'automezzo, applicazioni di *una tantum* o di imposte simili sull'automezzo, variazioni di premi o massimali assicurativi a causa di aumenti tariffari richiesti dalla compagnia assicuratrice o da Unipolrental stessa in relazione ai resoconti annuali dei singoli conducenti, variazioni economiche dovute all'installazione, su richiesta del Cliente, di accessori od equipaggiamenti durante il periodo della locazione: voci di incremento tutte che verranno riparametrate sulla tariffa applicata e che il Cliente si impegna a corrispondere, rimossa e rinunciata sin da ora ogni eccezione e/o opposizione.

12.2 Le tariffe indicate sulla scheda d'ordine ALLEGATO A potranno subire variazioni qualora, dalla data di sottoscrizione dell'ordine alla data di consegna dell'automezzo, subentrassero aumenti del prezzo di acquisto dello stesso: tali aumenti verranno riparametrati, con i criteri di cui sopra, sulla tariffa applicata che il Cliente si impegna a corrispondere, rimossa e rinunciata sin da ora ogni eccezione e/o opposizione.

Art. 13 RECESSO DEL CLIENTE

13.1 Il Cliente potrà recedere dall'ordine e dal contratto, avente ad oggetto un automezzo acquistato da Unipolrental per l'immatricolazione e locazione, mediante comunicazione scritta (Ar/Fax) che a cura del Cliente dovrà essere recapitata a Unipolrental entro il termine preventivo dei 30 giorni immediatamente successivi alla data di sottoscrizione della scheda d'ordine ALLEGATO A e nel caso il veicolo non sia stato nel frattempo già immatricolato. In tale ultimo caso il Cliente dovrà corrispondere a Unipolrental, a

titolo di corrispettivo per il recesso, una somma pari al 15% del prezzo di listino in vigore dell'automezzo, se inferiore a € 20.000,00; pari al 20% se superiore.

13.2 Escluso espressamente il caso di ritardo per cause di forza maggiore, in ogni altra ipotesi di ritardo nella consegna dell'automezzo, oggetto della scheda d'ordine, di oltre 60 giorni rispetto alla data di presunta consegna, indicata nella medesima scheda d'ordine, il Cliente avrà facoltà di recedere, mediante comunicazione scritta (Ar o Fax) dariceversi da parte di Unipolrental entro il 70° giorno successivo alla scadenza della data presunta di consegna: in tal caso nulla sarà dovuto dal Cliente a Unipolrental e viceversa.

Art. 14 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

14.1 Successivamente alla consegna dell'automezzo, la facoltà del Cliente di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita potrà essere esercitata solo dopo che sia trascorso almeno un terzo del periodo contrattuale della locazione e a condizione che il Cliente abbia nel frattempo pagato regolarmente ogni canone dovuto alla scadenza prevista e adempiuto ad ogni altra obbligazione prevista dal contratto: in tal caso il Cliente potrà recedere con un preavviso di almeno 60 giorni.

14.2 A titolo di corrispettivo per il recesso il Cliente dovrà corrispondere a Unipolrental le seguenti somme, parametrate alla durata residua del contratto rispetto alla data di efficacia del recesso:

- n° 2 mensilità nel caso che il periodo residuo risulti inferiore a 6 mesi;
- n° 3 mensilità nel caso che il periodo residuo risulti superiore ai 6 ed inferiore a 11 mesi;
- n° 4 mensilità nel caso che il periodo residuo risulti superiore a 11 mesi ed inferiore a 18 mesi;
- n° 8 mensilità nel caso che il periodo residuo risulti superiore ai 18 mesi.

14.3 Qualora, in deroga al 1° comma, il recesso venga esercitato dal Cliente prima del decorso di un periodo pari ad almeno 1/3 della durata convenzionale della locazione, il Cliente dovrà corrispondere a Unipolrental – oltre che le somme come sopra determinate al comma precedente – anche le mensilità dei canoni dovuti sino al raggiungimento di almeno un terzo del periodo di locazione.

14.4 Le disposizioni del presente articolo troveranno applicazione anche qualora la scadenza anticipata del contratto di locazione fosse determinata dalla risoluzione del contratto di locazione per i motivi di cui ai successivi art. 15 e 16.

14.5 Le mensilità del canone pattuito sopra richiamate sono evidenziate ed indicate nella scheda ordine ALLEGATO A.

Art. 15 CONDIZIONI RISOLUTIVE

15.1 Il presente contratto si risolverà di diritto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) sequestri giudiziari od esecuzione forzata sui beni di proprietà di una delle parti se e come inerenti al presente contratto e/o strumentali alla sua attuazione;
- 2) messa in liquidazione, per qualsiasi motivo, di una delle società contraenti;
- 3) dichiarazione di fallimento di una delle società contraenti ovvero sua ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge.

15.2 Resta inteso che in tutti i casi di cui sopra ai punti 1-2- e 3 la parte diversa da quella nei cui confronti si è verificata la condizione risolutiva, avrà diritto di pretendere il pagamento delle somme previste secondo le modalità di cui all'art. art.14 commi 14.2 e 14.3, avendo riguardo alla data di decorrenza della condizione risolutiva: fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 Unipolrental si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto, con semplice comunicazione scritta (AR o FAX), ai sensi dell'articolo 1456, 2° C. Cod. Civ, nei seguenti casi:

- 1) mancato pagamento di due fatture, anche non consecutive;
- 2) mancato pagamento dei costi relativi alla riparazione di danni conseguenti a manomissioni/utilizzi impropri di cui all'art.4 lett. d.
- 3) mancato rispetto da parte del Cliente o dei conducenti degli obblighi previsti dal contratto di locazione agli art. 7 e 8 del presente accordo.
- 4) grave danneggiamento dell'automezzo locato e/o sua manomissione con pregiudizio ai dispositivi di sicurezza e/o prevenzione.
- 5) utilizzo dell'automezzo locato con violazione da parte del Cliente e/o suoi ausiliari degli obblighi previsti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.
- 6) inosservanza per almeno due volte – anche non consecutive - dei programmi di manutenzione dell'automezzo locato.
- 7) utilizzo del veicolo locato in palese e grave violazione delle norme sulla circolazione stradale.
- 8) utilizzo dell'automezzo in violazione del fermo convenzionale richiesto da Unipolrental ex art.7

16.2 Per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto e la data stabilita da Unipolrental per la riconsegna dell'automezzo, il Cliente è tenuto al pagamento di una somma, quale "indennità per utilizzo senza titolo", pari doppio del canone mensile convenzionalmente pattuito: fatto salvo quanto previsto dall'art.9 u.c. per il caso di ritardo nella riconsegna dell'automezzo locato.

16.3 Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione sopra previsti ai punti da 1 a 8 e, comunque, in tutti i casi di risoluzione del presente contratto di locazione per fatto e colpa Cliente, quest'ultimo dovrà corrispondere a Unipolrental, a titolo di penale ex art.1382 c.c., una somma da calcolarsi secondo le modalità di cui all'art.14 2° e 3° comma avendo riguardo ai fini della determinazione del periodo residuo alla data di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di cui all'art. 1456 2° C. Cod. Civ. inoltrata da Unipolrental: fatto salvo ed impregiudicato il diritto di Unipolrental di richiedere il risarcimento di ogni danno ulteriore.

16.4 Resta inteso che in tutti i casi Unipolrental procederà al ricalcolo del conguaglio finale.

ART. 17 SOLVE ET REPETE

17.1 Il pagamento dei canoni di locazione non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del Cliente, per nessun titolo o ragione, salvo il successivo e separato esercizio delle pretese ragioni da parte dello stesso Cliente.

17.2 Inoltre, in tutti i casi di recesso e risoluzione previsti e disciplinati dai precedenti articoli, Unipolrental potrà rientrare in possesso dell'automezzo locato, accessori inclusi, senza preavviso ed il Cliente non potrà sospendere o ritardarne la restituzione, per qualsivoglia titolo o ragione, salvo il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

Art. 18 ESONERO DA RESPONSABILITA'

18.1 Resta esclusa ogni responsabilità di Unipolrental, anche in via di rivalsa, regresso surroga e/o garanzia, nei confronti del Cliente o di qualsiasi altro soggetto, per danni di qualsivoglia natura, compreso anche quanto potesse competere loro a titolo di lucro cessante e/o di danno emergente nonché il pregiudizio economico dai medesimi subito nelle persone o nei beni, a causa di:

- guasti o difetti di funzionamento dell'automezzo locato;
- interruzione del servizio di assistenza previsto a carico di Unipolrental;
- indisponibilità di automezzo sostitutivo;
- ritardo per qualsiasi causa nella consegna dell'automezzo locato;
- recupero immediato da parte di Unipolrental dell'automezzo locato a seguito di risoluzione o recesso dal contratto di locazione nei casi sopra previsti;
- mancata esecuzione da parte di Unipolrental dell'ordine di acquisto dell'automezzo, qualunque ne sia la causa
- recesso di Unipolrental dal contratto di locazione, qualunque ne sia la causa
- fermo convenzionale dell'automezzo, qualunque ne sia la causa.

18.2 Previo accertamento dei costi sostenuti dal Cliente, Unipolrental potrà riconoscere un rimborso per spese sostenute direttamente dal locatario per i casi sopra indicati, fino ad un massimo di 1 (una) mensilità del corrispettivo di locazione pattuito.

Art. 19 FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI.

19.1 Qualsiasi patto che integri e/o deroghi quanto stabilito nel presente contratto di locazione, ovvero quanto contenuto negli allegati al presente contratto dovrà essere formulato - a pena di nullità - per iscritto.

Art. 20 FORO DELLE CONTROVERSIE

20.1. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, modificazione o risoluzione del presente Contratto di Locazione e relativi allegati, saranno devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Bologna ovvero, in via alternativa del Tribunale di Ravenna.

Art. 21 VARIE.

21.1 Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni previste in questo accordo sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 22 DIVIETI

22.1 È espressamente fatto divieto al Cliente di cedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso e/o gratuito, il presente contratto, ovvero di concedere a terzi in qualsiasi forma (sublocare, comodato, conferimento d'uso, deposito ecc. ecc.) l'automezzo oggetto del presente contratto ed in genere di compiere atti di disposizione dello stesso che comportino il trasferimento della detenzione, per qualsivoglia ragione o titolo, a terzi.

Art. 23 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

23.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, D. lgs 196/2003, il Cliente dichiara di essere stato previamente informato e che i suoi dati, così come quelli dell'effettivo conducente/utilizzatore del veicolo locato, saranno trattati

informaticamente da Unipolrental ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni necessarie e/o opportune per l'esatto adempimento degli obblighi qui assunti, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

23.2 Il Cliente, con la propria sottoscrizione, dichiara in particolare di essere stato edotto, e di aver provveduto a sua volta ad informare il conducente/utilizzatore di ogni veicolo locato, sui seguenti punti:

- finalità e modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere;
- soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- diritti di cui all'art. 6;
- titolare del trattamento (Unipolrental);
- responsabile del trattamento dei dati

23.3 La società Unipolrental designa e nomina quale propria responsabile per il trattamento dei dati personali il Sig.

Il Cliente designa e nomina quale propria responsabile per il trattamento dei dati personali il Sig. Leonardo Tronchetti Referente

Art. 24 COMUNICAZIONI

24.1 Ai fini delle comunicazioni tutte previste dal presente contratto le parti vincolano convenzionalmente la efficacia e validità delle medesime in quanto inoltrate, alternativamente a mezzo fax o posta AR, ai seguenti numeri o indirizzi che, in difetto di comunicazione di loro variazione, saranno vincolanti per tutta la durata del presente contratto:

Unipolrental Fax 0522940640

Art.25 DELEGA DEL CLIENTE

25.1 Per gli adempimenti relativi al ritiro dell'automezzo ed alla firma del documento ALLEGATO C il Cliente delega il Sig. Luca Innocenti

Reggio Emilia, 21/04/2021

Art. 26 TRACCIABILITA'

Unipolrental assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., nei confronti della Stazione Appaltante e nei confronti del subappaltatore/subcontraente delle filiere delle imprese. Ad ogni buon conto Unipolrental si impegna ad accettare e sottoscrivere quanto espressamente riportato in fase di aggiudicazione inerente a "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Dopo attenta lettura dell'intero testo contrattuale, e dei suoi allegati, il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c. dichiara di approvare e accettare incondizionatamente tutte le condizioni contrattuali sopra trascritte ed in particolare quelle di cui agli articoli: 4) Servizi e prestazioni; 7) Obblighi del Cliente relativi all'uso dell'autoveicolo; 8) Obblighi del Cliente in materia di sicurezza e prevenzione infortuni 9) Durata del contratto 11) Corrispettivi e cauzione 12) Validità dei corrispettivi 13) Recesso del Cliente 14) Recesso anticipato dal contratto di locazione 15) Condizioni risolutive 16) Clausola risolutiva espressa 17) Solve et repete; 18) Esonero responsabilità; 20) Foro delle controversie 22) Divieti 24) Comunicazioni, nonché la normativa dell'allegato "A" (Scheda d'Ordine), allegato "B" (servizi tecnici & prestazioni gestionali-commissioni), allegato "C" (Verbale di consegna), allegato G (verbale di consegna del manuale di manutenzione ed uso) che si intendono parte integrante del presente accordo.

Reggio Emilia, 21/04/2021

UNIPOLRENTAL S.P.A.

Il Procuratore

UnipolRental
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolRental S.p.A.
Via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia
C.F.: 01516670356 - P. I.: 03710811207
T. 0522 710713 - F. 0522 710685

Marco Manti

IL CLIENTE
Il Legale Rappresentante

M. Manti
C.O.M.I.L.
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
MARRADI (FI)

UnipolRental
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolRental S.p.A.
Via G. B. Vico, 10/C - 42124 Reggio Emilia
C.F.: 01516670356 - P. I.: 03710811207
T. 0522 710713 - F. 0522 710685

Marco Manti

ALLEGATO "A"
SCHEDA D'ORDINE

Con riferimento al Contratto in oggetto, accettiamo integralmente i termini e le condizioni del Contratto Generale di Locazione Automezzi, dando atto che la presente scheda d'ordine ne costituisce parte integrante ed essenziale. Vogliate provvedere ad acquistare ed immatricolare il sottoindicato automezzo, che ci impegniamo fin da ora a ricevere in locazione come stabilito nel contratto in oggetto:

1. SPECIFICHE TECNICHE

Marca / Tipo Autotelaio	PIAGGIO PORTER – M.T.T. 17 Q.LI – EURO 6D TEMP – B/GPL
Marca / Tipo allestimento	VASCA MC. 2,5 (CIRCA) ED AVB ECOSERVICE
Colore autotelaio	BIANCO
Colore allestimento	BIANCO
Optional inclusi autotelaio	VEDI OF 184.21 DEL 12/04/2021
Optional inclusi allestimento	VEDI OF 184.21 DEL 12/04/2021
Tipo immatricolazione	AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE – USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE

2. SERVIZI E PRESTAZIONI

Durata Locazione	84 (OTTANTAQUATTRO) MESI
Carburante	NO
Servizi specifici	NO

3. UTILIZZO ANNO

Ore PDF / anno	-----
Km / totale contratto	30.000 KM/ANNO

4. CORRISPETTIVI

Ore lavoro/anno extra	-----
Km/anno extra	€ 0,15 (ZERO/15) + IVA OGNI KM ECCEDENTE
Base fatturazione mensile	€ 500,00 (CINQUECENTO/00) + IVA
Base di fatturazione annuale	€ 6.000,00 (SEIMILA/00) + IVA

5. DECORRENZA E TERMINE DELLA LOCAZIONE

Data di inizio della locazione	05/05/2021
Data di termine della locazione	04/05/2028

Reggio Emilia, 21/04/2021

IL CLIENTE
COM.I.L.
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
MARRADI (FI)